

Codice DB1100

D.D. 6 dicembre 2013, n. 1175

**L. 499/99 - Programmi Interregionali. Programma "Assistenza Tecnica nel settore Zootecnico". Affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., all'Università degli studi di Torino dello "Studio di fattibilità e prima attuazione di allestimento di una scuola di specializzazione post-laurea in Clinica Bovina". Impegno di Euro 20.000,00 o.f.i. (cap. 139319/2013).**

Vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008”.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Servizi alle Imprese, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n 37-6749 del 25/11/2013 con cui sono stati approvati gli aggiornamenti e le integrazioni, fino al 31/12/2014, delle linee guida programmatiche dei Programmi interregionali cofinanziati (PIC) e dei Programmi interregionali (PI) ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 relativa a “Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”, tra i quali anche il programma interregionale “Assistenza Tecnica nel Settore Zootecnico”.

Dato atto che il Programma Interregionale “Assistenza Tecnica nel Settore Zootecnico” ha tra i propri obiettivi, il miglioramento dell’efficienza tecnico economica degli allevamenti nel rispetto delle normative vigenti (tra le quali quella relativa alla salute degli animali e quella relativa al benessere animale).

Preso atto che il 10% del patrimonio zootecnico nazionale, pari a circa 1 milione di UBA (unità di bestiame adulto), è allevato in Piemonte: i dati del Censimento dell’Agricoltura 2010 segnalano la presenza di circa 580.000 UBA (Unità di Bestiame Adulto, corrispondente a circa un bovino adulto) appartenenti alle specie bovina e bufalina, circa 300.000 UBA della specie suina e circa 100.000 UBA di specie avicole; infine, ovicaprini e altre specie per circa 20.000 UBA complessive.

Dagli anni ‘80 ad oggi la zootecnia piemontese ha fatto registrare un processo di concentrazione dei capi, allevati in aziende sempre più grandi. Il processo di concentrazione è evidente anche dal punto di vista del carico zootecnico: il dato medio piemontese è oggi pari a circa 1,0 UBA/ha, simile all’Emilia Romagna e sensibilmente più basso del Veneto (1,7 UBA/ha) e della Lombardia (2,8 UBA/ha).

Dal punto di vista economico e commerciale, in Piemonte, la zootecnia rappresenta uno dei settori di maggior rilevanza, in particolare per le filiere bovina e suina, da cui si ottengono molti prodotti alimentari DOP, IGP e PAT.

La Regione Piemonte, tenuto conto dell’importanza economica che riveste il patrimonio zootecnico bovino, intende preservare nel migliore dei modi tale tipologia di allevamento proponendosi di

rafforzare l'assistenza sanitaria attraverso la formazione di Medici Veterinari specializzati nell'affrontare in particolare le problematiche igienico-sanitarie di tali allevamenti.

A questo proposito si fa riferimento in particolare all'esperienza acquisita dalla Scuola di specializzazione in Patologia Suina, istituita dall'Università degli Studi di Torino e da anni operativa a Moretta (Cn), che ha riscontrato un notevole successo fin dalla sua costituzione: molti medici veterinari laureati hanno affrontato gli studi triennali per ottenere la specializzazione nello specifico settore.

La Regione Piemonte intende pertanto verificare, con uno specifico Studio di fattibilità, la possibilità di istituire in Piemonte una nuova scuola di specializzazione post laurea in clinica bovina, rivolta unicamente ai laureati in Medicina Veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione veterinaria, con lo scopo di formare degli specialisti con profonde conoscenze sull'allevamento e sulla patologia bovina che siano in grado di offrire un'assistenza/consulenza di alto livello tecnico e scientifico sui molteplici aspetti della corretta conduzione degli allevamenti da latte e da carne.

Si ritiene infatti importante fornire ai Medici Veterinari, che operano nell'assistenza tecnico sanitaria presso gli allevamenti bovini piemontesi, delle conoscenze moderne ed approfondite su tutti gli aspetti della Clinica Bovina mediante lezioni ed attività pratiche di alto livello specialistico, grazie al reclutamento di docenti che abbiano specifiche competenze, maturate da anni di attività, sugli argomenti trattati dalla scuola.

Queste conoscenze, applicate poi nel lavoro quotidiano di assistenza alle aziende zootecniche piemontesi, avranno indubbe ricadute positive sulla attività degli allevatori.

Visto che la L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" in particolare all'art. 47 prevede che "la Regione allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati".

Visto inoltre che la stessa L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" in particolare all'art. 48 prevede, fra l'altro, che "la Regione, ad integrazione e a completamento delle attività di cui alla legge regionale n. 15 del 22 febbraio 1977, sezione I e II titolo IV "Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura" e di quanto indicato negli articoli 19 e 20 della stessa legge relativi agli aiuti per la tenuta della contabilità agraria, la Regione può istituire servizi ed attuare programmi di assistenza o consulenza tecnica e gestionale alle imprese singole od associate ed ogni altra attività divulgativa o dimostrativa necessaria per favorire le nuove acquisizioni tecniche e scientifiche e per favorire l'introduzione nella pratica agraria e nella gestione aziendale di ogni mezzo o sistema capace di incrementare le produzioni, di accrescere i livelli di produttività, di migliorare le qualità merceologiche dei prodotti e di ridurre i costi di produzione e di esercizio delle imprese medesime.

A tali fini nonché allo scopo di acquisire utili informazioni per la programmazione agricola la Regione può:

- formare con aziende rappresentative della realtà agricola un osservatorio di contabilità agraria avvalendosi anche della collaborazione di Enti Pubblici e delle Organizzazioni Professionali Agricole;
- concedere finanziamenti per la tenuta della contabilità agraria nei limiti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con le istruzioni, agli imprenditori agricoli, nonché alle Organizzazioni Professionali Agricole e ad Enti Pubblici che forniscono agli stessi la necessaria assistenza tecnico-contabile ed economico-gestionale;
- sostenere, in favore di imprenditori agricoli, le spese per la tenuta della contabilità agraria ed in particolare per la fornitura della modulistica, l'elaborazione dei dati contabili con mezzi informatici e per ogni altra operazione necessaria.
- attuare programmi per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici ai fini di un loro qualificato impiego a sostegno delle attività di produzione e di trasformazione.

L'attività prevista dal piano e dal secondo comma del presente articolo deve esplicitarsi in un rapporto di stretta connessione con quelle della sperimentazione agraria applicata e della ricerca previste dall'articolo precedente.

Per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici di cui al secondo comma del presente articolo e per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica specializzata per i singoli settori produttivi, la Regione provvede, di norma, direttamente o tramite gli istituti scientifici sperimentali di Stato, le Università, altri enti ed istituzioni particolarmente qualificate nello specifico settore.... (omissis).....”.

Nell'ambito delle partecipazioni a programmi interregionali, il Settore Servizi alle Imprese ha predisposto, alla luce di quanto previsto dagli articoli 47 e 48 della L. r. 63/1978, un progetto dal titolo “Studio di fattibilità e prima attuazione di allestimento di una Scuola di Specializzazione post laurea in Clinica Bovina”.

Dato atto che il progetto di cui sopra presenta una specificità particolare e che, pertanto, deve essere sviluppato da un operatore qualificato, di elevata professionalità e competenza nel settore della sanità animale nonché esperto nella istituzione e conduzione di scuole di specializzazione di livello universitario.

Preso atto che l'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011.

Considerata la necessità di studiare la possibilità di istituire in Piemonte una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina per consentire la preparazione di Medici Veterinari in questo particolare ed importante settore dell'allevamento piemontese, comportante l'acquisizione dello Studio di fattibilità e prima attuazione di allestimento della Scuola, congiuntamente al modesto importo dello studio stesso ed alla complessità delle attività da effettuare, hanno indotto l'Amministrazione regionale ad avvalersi delle procedure per acquisiti in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 commi 9-11, del d. lgs. 163/2006;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dello Studio di fattibilità e una prima attuazione di allestimento di una Scuola di Specializzazione post laurea in Clinica Bovina, mediante ricorso alla

procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” come richiamato dall’art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. per le acquisizioni di servizi e forniture in economia;

Vista la D.G.R. n. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 163/06;

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l’“applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti”;

Ritenuto necessario, per la realizzazione dello Studio di fattibilità e una prima attuazione di allestimento di una Scuola di Specializzazione post laurea in Clinica bovina, rivolgersi ad un operatore che curi il coordinamento e la realizzazione dell’attività, con delle esperienze e professionalità specifiche per quanto riguarda sia lo studio di fattibilità sia la prima attuazione dell’allestimento della scuola di specializzazione in questione;

Preso atto che tale operatore, in Piemonte, risulta essere il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino con sede in Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco, P. IVA n. 80088230018, il quale può contare sulla presenza, al proprio interno, di un corpo docente e di ricercatori di altissima professionalità ed esperienza nel settore degli studi veterinari e nella organizzazione e gestione di scuole di specializzazione;

Tenuto conto dell’esperienza nel settore della sanità animale di cui dispone il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, l’Amministrazione Regionale ha ritenuto pertanto di consultare il Dipartimento stesso, richiedendo, con nota prot. n. 22254/DB1120 del 04.12.2013, di predisporre un’offerta economica per lo studio di fattibilità nonché per una prima attuazione dell’allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina, come sopra illustrato;

Rilevato che il Dipartimento di Scienze Veterinarie, con propria nota (prot. Direzione Agricoltura n. 22366/DB1100 del 06.12.2013), ha presentato un’offerta economica (agli atti del Settore Servizi alle Imprese) di € 20.000,00 o.f.i. per la realizzazione dello studio di fattibilità nonché per una prima attuazione dell’allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina;

Dato atto che la sopra citata offerta economica presentata dal Dipartimento di Scienze Veterinarie:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore con la nota prot. n. 22254/DB1120 del 04.12.2013;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la realizzazione dello studio è da ritenersi congruo in relazione alla specificità dello studio richiesto dall’Amministrazione regionale;

si ritiene pertanto:

- di individuare il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino con sede in Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco, P. IVA n. 80088230018, quale operatore qualificato, di elevata professionalità e competenza nel settore della sanità animale nonché esperto nella istituzione e conduzione di scuole di specializzazione di livello universitario, per la

realizzazione dello Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell'allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina;

- di approvare l'offerta economica di € 20.000,00 o.f.i. presentata dal Dipartimento di Scienze Veterinarie per la realizzazione dello Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell'allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina;
- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e smi, nonché del DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi, al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino con sede in Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco, P. IVA n. 80088230018, la realizzazione dello Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell'allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina, per una spesa di € 16.393,45 o.f.e.;
- di approvare, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63, lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la realizzazione dello "Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell'allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina", secondo lo schema allegato alla presente determinazione dirigenziale di cui è parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. n. 8 del 7/05/2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013".

Vista la L.R. n. 9 del 7/05/2013 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015".

Vista la L.R. n. 16 del 6 agosto 2013 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015";

vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione;

vista la DGR n. 5-5600 del 8/04/2013 con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno finanziario 2013.

vista la DGR n. 11-5808 del 20.05.2013 "Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015". Prima assegnazione delle risorse finanziarie.

vista la DGR n. 35-5974 del 17.06.2013 "Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015";

Vista la DGR n. 27-6643 del 11.11.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2013;

vista l'assegnazione n. 100586 sul capitolo di spesa n. 139319/2013 disposta in favore della Direzione Regionale DB1100 con la DGR. n. 5-5600 dell'8/4/2013;

visto l'art. 31, comma 8, della Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) che stabilisce che “dopo il 30 novembre, non possono essere assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data, o che si rendano indispensabili per l'urgenza e l'indifferibilità”;

stabilito di provvedere alla spesa di €20.000,00 o.f.i. per la realizzazione dello “Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell'allestimento di una scuola di specializzazione in Clinica bovina” con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100, con la DGR n. 5-5600 del 08.04.2013, sul capitolo di spesa n. 139319/2013;

ritenuto pertanto di impegnare la spesa di €20.000,00 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 139319/2013 (assegnazione n. 100586), in favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino con sede in Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco, P. IVA n. 80088230018, per la realizzazione dello “Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell'allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina”.

di stabilire che il presente impegno di spesa di €20.000,00 o.f.i. in favore dell'Università degli Studi di Torino è indispensabile, ai sensi dell'art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001, per l'urgenza e l'indifferibilità di preservare nel migliore dei modi il patrimonio zootecnico bovino piemontese proponendosi di rafforzare l'assistenza sanitaria attraverso la formazione di Medici Veterinari specializzati nell'affrontare in particolare le problematiche igienico-sanitarie di tali allevamenti;

visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

preso atto delle indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01/02/2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 predisposta dalla Direzione Risorse Umane e Patrimonio e dalla Direzione Risorse Finanziarie.

considerato che, in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice CIG n. 5482501EEF.

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

#### IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

Vista la L.R. n. 8 del 07.05.2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”;

Vista la L.R. n. 9 del 7/05/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

Vista la L.R. n. 16 del 6/08/2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

Vista la L. 499/99

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale

*determina*

Tenuto conto di quanto indicato in premessa,

1. di approvare, nell'ambito del programma interregionale “Assistenza Tecnica nel Settore Zootecnico”, il progetto relativo ad uno “Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell'allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina”, agli atti del Settore Servizi alle Imprese;

2. di individuare il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino con sede in Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco, P. IVA n. 80088230018, quale operatore qualificato, di elevata professionalità e competenza nel settore della sanità animale nonché esperto nella istituzione e conduzione di scuole di specializzazione di livello universitario, per la realizzazione dello Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell'allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina;

3. di approvare l'offerta economica di € 20.000,00 o.f.i. presentata dal Dipartimento di Scienze Veterinarie per la realizzazione dello Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell'allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina;

4. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e smi, nonché del DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi, al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino con sede in Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco, P. IVA n. 80088230018, la realizzazione dello Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell'allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina, per una spesa di € 16.393,45 o.f.e.;

5. di approvare, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63, lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la realizzazione dello “Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell'allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina”, secondo lo schema allegato alla presente determinazione dirigenziale di cui è parte integrante e sostanziale;

6. di impegnare la spesa di €20.000,00 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 139319/2013 (assegnazione n. 100586), in favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino

con sede in Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco, P. IVA n. 80088230018, per la realizzazione dello “Studio di fattibilità ed una prima attuazione dell’allestimento di una scuola di specializzazione post laurea in Clinica bovina”;

7. di stabilire che il presente impegno di spesa di €20.000,00 o.f.i. in favore dell’Università degli Studi di Torino è indispensabile, ai sensi dell’art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001, per l’urgenza e l’indifferibilità di preservare nel migliore dei modi il patrimonio zootecnico bovino piemontese proponendosi di rafforzare l’assistenza sanitaria attraverso la formazione di Medici Veterinari specializzati nell’affrontare in particolare le problematiche igienico-sanitarie di tali allevamenti;

8. di liquidare le competenze spettanti all’Università degli Studi di Torino, dopo la realizzazione dello studio e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità dello studio effettuato alle condizioni stabilite in convenzione;

9. il corrispettivo pattuito per la realizzazione dello studio sarà pagato secondo le modalità stabilite in convenzione;

10. di disporre, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

- SOGGETTO/I BENEFICIARIO: DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, P. IVA N. 80088230018
- IMPORTO IN EURO: €20.000,00 o.f.i.
- DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DR. GAUDENZIO DE PAOLI
- MODALITÀ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: AFFIDAMENTO DIRETTO, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Gaudenzio De Paoli

Allegato



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INERENTE LO “STUDIO DI FATTIBILITÀ E PRIMA ATTUAZIONE DI ALLESTIMENTO DI UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA IN CLINICA BOVINA” AI SENSI DELLA L.R. 12.10.1978, N. 63, ARTT. 47 E 48

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Direttore della Direzione Agricoltura, Dott. Gaudenzio De Paoli (omissis) e domiciliato, ai fini del presente atto, in C.so Stati Uniti 21, 10128 TORINO,

e il Professore Giovanni Re, (omissis), in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino con sede in Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco, P. IVA n. 80088230018, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Regione Piemonte, come sopra rappresentata, incarica il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare la realizzazione del Progetto inerente uno “Studio di fattibilità e prima attuazione di allestimento di una Scuola di Specializzazione post-laurea in Clinica Bovina”, da sviluppare per conto della Direzione regionale Agricoltura, Settore Servizi alle Imprese.

ART. 2

L'affidamento del progetto è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente convenzione che il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 3

L'affidamento decorrerà dalla data di stipulazione della convenzione e terminerà entro la scadenza fissata al 31.12.2014.

ART. 4

Il corrispettivo per lo studio, pari ad € 20.000,00 o.f.i., sarà liquidato dopo la realizzazione del progetto e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto

equivalente. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità dello studio effettuato alle condizioni contenute nella presente convenzione.

Il corrispettivo s'intende accettato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie, pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Sono a carico del Dipartimento di Scienze Veterinarie, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività. Il Dipartimento di Scienze Veterinarie si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro.

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva dell'Università degli Studi di Torino, attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Università degli Studi di Torino, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile.

#### ART. 5

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino anche di una sola delle prescrizioni previste dalla presente convenzione.

#### ART. 6

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

#### ART. 7

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito del presente studio e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento dello studio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico della Regione Piemonte.

#### ART. 8

In caso di ritardo nell'esecuzione dello studio la Regione Piemonte applicherà al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, una penale pari all'10% dell'importo complessivo dello studio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, rispetto al termine stabilito all'art. 3 della presente convenzione, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto

#### ART. 9

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino si impegna a tenere indenne ed esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dello studio sollevando la Regione Piemonte da ogni onere e da ogni responsabilità.

#### ART. 10

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al progetto in oggetto il seguente codice CIG n. 5482501EEF.

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte non esegue alcun pagamento al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte risolve la convenzione in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente studio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

#### ART.11

Per quanto non espressamente citato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

*Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita a questo Settore firmata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino come riscontro dell'accettazione dell'incarico..*

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

La Regione Piemonte  
Il Dirigente Regionale

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino  
Il Direttore

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informata:

-che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura dello studio nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sottoindicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'amministrazione in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento dello studio;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- **i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

**ii)** ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;

**iii)** ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:

-che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;

- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese.

FIRMA  
(per esteso e leggibile)